



Convenzioni generali

Definizioni

Ai fini delle Condizioni Transitorie di Accesso si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/2000, le definizioni di cui alle delibere dell'Autorità n. 120/01 e n. 137/02 nonché le definizioni di cui all'Introduzione, nel paragrafo intitolato "Terminologia".

Si fa riferimento al Sistema Internazionale di misura.

Scadenze nei giorni non lavorativi

Nel caso in cui una scadenza cada in un giorno non lavorativo, essa viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, qualora non diversamente specificato nelle Condizioni Transitorie di Accesso.

Modalità di invio delle comunicazioni

In tutti i casi di invio dati, fa fede, ai fini della verifica del rispetto di eventuali scadenze, la data di ricezione da parte di Metanodotto Alpino.

L'Utente che spedisce comunicazioni via posta può anticipare l'invio dei dati via fax.

In questo caso, la data utile per la verifica del rispetto della scadenza è quella riportata nel fax. Rimane inteso che qualora non pervengano, a Metanodotto Alpino, gli originali via posta entro un tempo ragionevole, le relative comunicazioni non saranno considerate valide.

Nei moduli predisposti da Metanodotto Alpino e resi disponibili nel sito, sono indicate le modalità di invio.